

Giuseppe CHINÈ – Andrea ZOPPINI

Compendio di
**DIRITTO
CIVILE**

con il coordinamento a cura di **Luigi NONNE**

Aggiornato al
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
(c.d. decreto Cartabia)

X edizione
2022-2023


Neldiritto
Editore

PREMESSA

La collana “**I Compendi Superiori**” è stata ideata per affiancare agli apprezzatissimi e ormai consolidati “**Manuali Superiori**” volumi **più sintetici e compatti**.

La Collana è pensata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla **preparazione delle prove scritte del concorso in magistratura e dei principali concorsi pubblici**.

L’idea di fondo è quella di assicurare - con volumi snelli e sintetici ma puntualmente completi - una **preparazione solida**, mediante la trattazione non solo degli istituti ma anche delle **proposte dottrinali** e degli **orientamenti giurisprudenziali** ad essi pertinenti, i quali vengono riportati in modo schematico.

I Compendi si connotano per:

- **chiarezza nell’espressione**, semplice ma al contempo orientata all’eleganza formale;
- **completezza della trattazione**, unita ad un’efficace sintesi espositiva;
- **illustrazione schematica “per punti”** delle principali tesi emerse sulle **questioni maggiormente controverse e dibattute**;
- attenta selezione della più significativa **giurisprudenza**.

In particolare, per il Diritto civile, anche nella presente Edizione il **lavoro di aggiornamento** è stato effettuato in modo assai penetrante. Sono infatti citati i più recenti e rilevanti **interventi legislativi** (come il *d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, c.d. decreto Cartabia, di **ri-forma del processo civile** e di **razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie**, nonché in materia di **esecuzione forzata**) oltre alle più importanti **decisioni giurisprudenziali** sino al mese di **ottobre 2022**, con specifico riferimento ai provvedimenti della **Corte costituzionale** (in part. **Corte Cost., 31 maggio 2022, n. 131**, in tema di *attribuzione del cognome ai figli*) e della **Corte di Cassazione**, specie a **Sezioni Unite** (tra le quali la sentenza **Cass. civ., Sez. un., 17 maggio 2022, n. 15889**, sulla *natura creditizia del diritto inerente a beni oggetto della comunione de residuo*).

Per agevolare la preparazione, dopo la disamina degli istituti sono proposte **tracce** elaborate tenendo conto dei dibattiti più recenti e, quindi, con un’elevata **probabilità di essere prescelte in sede concorsuale**.

Completa il volume un **corposo indice analitico-alfabetico**, appositamente strutturato in modo da consentire un’agevole e pronta ricerca degli istituti e dei problemi ad essi relativi.

Roma, novembre 2022

Gli autori e il coordinatore

Sezione II

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO VERSO TERZI

SOMMARIO: 1. Il principio di intangibilità della sfera giuridica altrui. - 2. La promessa del fatto del terzo. - 3. Il contratto a favore di terzi. - 4. Il contratto per persona da nominare. - 5. Il contratto con effetti protettivi verso terzi. - 5.1. Contratto con finalità protettiva del terzo. - 6. Il divieto convenzionale di alienazione. - 7. Il subcontratto.

1. Il principio di intangibilità della sfera giuridica altrui.

Per “autonomia contrattuale” si intende sia la derivazione del vincolo dalla volontà degli interessati, sia l'impossibilità che l'assetto contrattuale possa interessare sfere giuridiche estranee a quelle direttamente riguardanti le parti del contratto (*res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest*).

Il **principio di relatività del contratto** è sancito dall'art. 1372, comma 2, c.c., secondo cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, salvo i casi previsti dalla legge.

La definizione che generalmente si attribuisce alla nozione di **soggetto terzo** rispetto al contratto è fornita in negativo (*per viam negationis*), intendendosi per tale chi non è parte né in senso formale, né in senso sostanziale del contratto. Al contrario, è parte non solo chi ha dato vita al contratto, ma anche chi vi ha un interesse proprio e ne subisce gli effetti (anche riflessi).

Un esempio pratico di quanto appena detto si è avuto nel campo delle obbligazioni contrattuali stipulate nell'interesse della famiglia: le obbligazioni contratte da ciascuno dei coniugi venivano considerate vincolanti per entrambi, in virtù di un mandato tacito. Ad ogni modo, oggi questo orientamento è stato sostituito da altro volto ad applicare, senza eccezioni, il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1372 c.c.¹

L'elaborazione dei concetti di parte e di terzo si è sviluppata intorno al principio di relatività, approdando ad alcune regole che costituiscono il contenuto del principio medesimo. In forza di tali regole:

- a) il contratto **non può imporre obblighi a carico di coloro che non sono stati parti del negozio** (art. 1381 c.c.);
- b) il contratto **non può sottrarre al terzo i suoi diritti** (artt. 1478 e 1479 c.c.); c) il contratto **non può impedire al terzo di acquistare diritti**.

Il principio di relatività non impedisce invece l'attribuzione al terzo di **effetti favorevoli**, salva restando la **possibilità** per il terzo medesimo di opporre il **rifiuto**.

Il complesso delle predette regole può essere tradotto nel più generale e onnicomprensivo precetto per cui il contratto non può produrre **effetti diretti** nella sfera del terzo, salve le ipotesi in cui tali effetti siano accettati e voluti dal terzo medesimo.

Contrapposti agli effetti diretti sono gli **effetti “non giuridici” o “riflessi”** del contratto, cioè quegli effetti che non promanano dal regolamento contrattuale, ma che sono portati dall'esistenza del rapporto che dal contratto medesimo è scaturito, e che sono sottratti al principio di relatività.

¹ Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3471.

Rispetto a tale valenza “esterna” il contratto risulta essere fonte di effetti non come negozio, bensì come fatto giuridico.

Se, come detto, il principio di relatività esclude che il contratto possa produrre effetti diretti nei confronti dei terzi, appare logica conseguenza che le ipotesi stabilite dalla legge (e richiamate dallo stesso art. 1372 c.c.), in cui detta produzione invece si verifica, costituiscono tutte eccezioni al principio di relatività.

2. La promessa del fatto del terzo.

La promessa del fatto del terzo costituisce un’ipotesi in cui il principio di relatività degli effetti contrattuali rinviene una puntuale conferma.

Secondo l’art. 1381 c.c. colui che promette l’obbligazione o il fatto di un terzo è obbligato a indennizzare l’altro contraente se il terzo non si obbliga o non compie il fatto.

Il terzo non è destinatario di vantaggi o benefici, ma dovrebbe assumere obbligazioni o tenere comportamenti conformi agli impegni assunti dal promittente. Per tale ragione, **il terzo non può essere vincolato dalla promessa**, del tutto inefficace nei suoi confronti in quanto *res inter alios acta*.

Con la promessa del fatto del terzo si è in presenza di un fenomeno analogo a quello che da tempo la dottrina ha individuato con l’espressione “contratto sul patrimonio del terzo”, nella cui categoria rientra tipicamente la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) e la concessione di ipoteca su beni altrui (art. 2822 c.c.). In entrambi i casi, infatti, il contratto produce effetti solo se il terzo decide di alienare il bene o ipotecarlo.

La carenza di una definizione strutturale della promessa disciplinata all’art. 1381 c.c. è all’origine del dibattito sorto riguardo alla **natura dell’obbligo** assunto dal promittente.

DIBATTITI DOTTRINALI

Sulla questione si registrano quattro orientamenti.

La prima tesi ermeneutica, prevalente ancora oggi in giurisprudenza, configura la promessa come **obbligazione di *facere*** e cioè come obbligazione di adoperarsi affinché il terzo compia il fatto o assuma l’obbligazione. Rispetto a tale obbligazione la **corresponsione dell’indennizzo** da parte del promittente costituisce – secondo la giurisprudenza – un **obbligo secondario**, subordinato al **mancato verificarsi del fatto del terzo nonostante l’impegno del promittente**. In tal modo la promessa si configura come “obbligazione di mezzi”, consistente in una condotta diligente e in un risultato (la promessa o il fatto del terzo) che rimane esterno al contenuto dell’obbligazione (*Cass., sez. II, 19 luglio 2022, n. 22660*).

La tesi giurisprudenziale è stata criticata da una parte della dottrina che ricostruisce la promessa del fatto del terzo come **obbligazione di “procurare”**, e cioè non come mera obbligazione di attivarsi presso il terzo, ma come obbligo **di conseguire il risultato**, secondo il modello della c.d. *cura cum effectu*.

Una tesi minoritaria (con risalenti precedenti giurisprudenziali) ha ricostruito la promessa del fatto del terzo come **obbligazione direttamente indennitaria sospensivamente condizionata al rifiuto** del terzo di compiere l’atto o di obbligarsi.

Un’ultima tesi qualifica la promessa come **obbligazione di garanzia**. Quest’ultima andrebbe tuttavia intesa non come rapporto accessorio ad un obbligo altrui, bensì come rapporto autonomo, avente a contenuto un’assunzione di rischio o prestazione di sicurezza.

Di recente, i giudici di legittimità hanno affermato che “*Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di “facere”, consistente nell’adoperarsi affinché il terzo*

si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto della promessa, sicché, qualora l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (quali la risoluzione del contratto, l'azione di inadempimento, l'azione di adempimento), mentre se, nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di "facere", il promissario non abbia ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo" (Cass. sez. II, 21 novembre 2014 n. 24853, in www.italgiure.giustizia.it).

Nel caso in cui siano previste obbligazione a carico del solo promittente, la promessa del fatto del terzo può essere assunta ex art. 1333 c.c.

L'impegno del promittente è autonomo rispetto a quello che dovrebbe essere assunto dal terzo. Ragion per cui la forma eventualmente necessaria per l'assunzione dell'impegno da parte del terzo non esercita alcuna forza attrattiva sulla forma della promessa. Ne consegue che la promessa è valida anche qualora si prometta verbalmente la conclusione da parte del terzo di un negozio formale.

Qualora, invece, la promessa costituisca clausola di un contratto formale, si estende ad essa l'obbligo di forma stabilito per quest'ultimo.

La promessa può avere a oggetto sia l'obbligazione, sia il mero fatto del terzo. Nel primo caso l'impegno del promittente si esaurisce con l'assunzione dell'obbligo da parte del terzo, senza che rilevi l'eventuale successivo inadempimento di quest'ultimo. Nell'ipotesi in cui la promessa o il fatto del terzo siano impediti da **impossibilità** o **illiceità**, le conseguenze differiscono a seconda della ricostruzione della natura della promessa.

■ Secondo l'orientamento che riconduce il fatto o l'impegno del terzo nell'ambito dell'oggetto della promessa, l'impossibilità o l'illiceità si riverberano sull'oggetto medesimo rendendolo automaticamente impossibile o illecito, salva la facoltà per il promittente di garantire la possibilità dell'evento (ROPP0).

■ Secondo l'orientamento che riconduce la promessa al modello della garanzia, l'impossibilità originaria, escludendo l'incertezza sull'evento e, conseguentemente, l'interesse alla sicurezza, comporterebbe la nullità della promessa per carenza originaria dell'oggetto.

■ Secondo altro orientamento, si configura una carenza originaria di causa, non potendo la promessa svolgere la propria funzione. L'impossibilità sopravvenuta comporterebbe l'esclusione dell'indennità in quanto costituirebbe evento diverso da quello per il quale la garanzia è concessa.

Qualora il terzo non assuma l'obbligazione o non compia il fatto oggetto della promessa, sorge a carico del promittente l'obbligo di corrispondere l'indennità, determinabile anche ex ante dalle parti.

L'orientamento giurisprudenziale che configura la promessa in termini di obbligo di *facere* del promittente tende ad affermare che l'obbligo di indennità sorge solo nel caso in cui il fatto del terzo non si realizzi nonostante l'impegno del promittente medesimo, laddove in assenza di impegno concreto di quest'ultimo il promissario potrebbe chiedere il normale risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione.

3. Il contratto a favore di terzi.

Il contratto a favore di terzi si configura come uno **schema generale** contraddistinto dalla produzione di un **effetto giuridico in favore** - non di uno dei contraenti bensì -

di un terzo estraneo al negozio, contrassegnato da una particolare efficacia esterna rispetto alle parti, il cui intento dichiarato è quello di **attribuire al terzo il diritto di esigere una determinata prestazione** da una di esse.

Nella terminologia utilizzata dal codice civile, si definisce **promittente** il soggetto tenuto alla prestazione nei confronti del terzo beneficiario; si definisce, invece, **stipulante** il soggetto che deve avere interesse, a pena d'invalidità del negozio, all'attribuzione del diritto in favore del terzo, nei confronti del quale il promittente si obbliga ad eseguire quella prestazione.

Secondo la definizione tradizionale, si intende per **terzo** colui che non è parte del contratto né in senso sostanziale, in quanto non ha contribuito alla posizione della regola che lo istituisce destinatario degli effetti da esso derivanti, né in senso formale, poiché non ha agito in nome altrui (*Cass., sez. III, 01 agosto 2022, n. 23823*).

Secondo quanto disposto dall'art. 1411 c.c., salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto nei confronti del promittente per effetto della sola stipulazione, che può essere revocata o modificata dallo stipulante finché il terzo non abbia dichiarato, anche nei confronti del promittente, di volerne profittare.

Mediante patto contrario, il momento dell'acquisto del diritto da parte del terzo può essere rinviato allo scadere di un termine, ovvero subordinato al verificarsi di una condizione.

Dal contratto che interviene tra lo stipulante e il promittente **non possono derivare obblighi a carico del terzo beneficiario**. La locuzione “a favore” vuol sottolineare il fatto che al terzo possono essere attribuite soltanto posizioni giuridiche soggettive di vantaggio, e il fatto che il legislatore si sia espresso in termini di “diritto” e non anche in termini di “obbligo” è significativo in tal senso. Ne consegue che l'eventuale previsione da parte dei contraenti di effetti anche sfavorevoli in capo al terzo impedisce di qualificare la pattuizione come contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c.

Il contratto a favore di terzo è valido ed efficace nella misura in cui sussista un **interesse rilevante per lo stipulante**, tanto che la giurisprudenza di legittimità riconosce allo stesso stipulante la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'esecuzione della prestazione promessa e accettata dal terzo.

L'interesse dello stipulante è da intendersi in senso ampio, anche come interesse di natura morale, purché si tratti di un beneficio intenzionale a favore del terzo, che le parti contraenti prendano consapevolmente in considerazione al momento della stipulazione. Un secondo orientamento identifica l'interesse dello stipulante con l'interesse meritevole di tutela di cui all'art. 1322 c.c. In quest'ottica, l'interesse dello stipulante costituisce espressione del profilo causale dell'atto di disposizione che questi realizza a favore del terzo.

Al descritto orientamento è possibile obiettare che l'art. 1411 c.c. non costituisce una tipologia autonoma di contratto, ma delinea uno schema generale adattabile a diversi contratti tipici e in taluni casi già adattato dal legislatore a ipotesi tipizzate di contratto a favore di terzo (artt. 1689, 1773, 1875, 1920 c.c.). Considerato dunque che l'interesse dello stipulante costituisce la ragione giustificatrice dell'attribuzione al terzo di una prestazione che nasce da un contratto cui lo schema dell'art. 1411 è adattato, al contratto a favore di terzo **non** può riconoscersi una **causa autonoma**, la quale deve piuttosto